SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa

Ministero degli affari esteri

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2009.

Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004. (Deliberazione n. ARG/gas 193/09). *(10A01369)*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009.

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e rettifiche di errori materiali della parte II del testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013. (Deliberazione n. ARG/gas 198/09). *(10A01370)*

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2009.

Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e 17 dicembre 2009. (Deliberazione n. ARG/gas 200/09). *(10A01371)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. (Deliberazione n. ARG/gas 207/09). *(10A01372)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale. (Deliberazione n. ARG/gas 208/09). *(10A01373)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Modifiche al testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) in materia di determinazione della componente relativa al servizio di trasporto (QTi) e obblighi di comunicazione e pubblicazione. Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 dell'elemento QTVt. (Deliberazione n. ARG/gas 209/09). *(10A01374)*

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009.

Disposizioni per l'anno 2010 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. ARG/elt 194/09). *(10A01375)*

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009.

Approvazione del regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale e degli schemi di contratto tra Terna e i soggetti selezionati e tra Terna e gli shipper e di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09. (Deliberazione n. ARG/elt 195/09). *(10A01376)*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009.

Proroga del termine per l'invio delle informazioni di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09, finalizzate alla formulazione dell'elenco dei gestori di Reti interne d'utenza da comunicare al Ministero dello sviluppo economico. (Deliberazione n. ARG/elt 196/09). *(10A01377)*

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2009.

Disposizioni in merito alle procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il 2010 ai sensi degli articoli 30, comma 18, e 32, commi 8 e 9, della legge n. 99 del 23 luglio 2009. (Deliberazione n. ARG/elt 201/09). *(10A01378)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per l'anno 2010 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Modificazioni dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/2007. (Deliberazione n. ARG/elt 203/09). *(10A01379)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per l'anno 2010 del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna e revisione dei corrispettivi di cui agli articoli 45, 48 e 73 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/2006. (Deliberazione n. ARG/elt 204/09). *(10A01380)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2010 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV. (Deliberazione n. ARG/elt 205/09). *(10A01381)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 della tabella di cui all'allegato C della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 maggio 2007, n. 110/2007. (Deliberazione n. ARG/elt 212/09). *(10A01382)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 351/2007, per la definizione di meccanismi di premi e penalità ad incentivazione della società Terna S.p.A. nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per il triennio 2010-2012. (Deliberazione n. ARG/elt 213/09). *(10A01383)*

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Modificazioni per l'anno 2010 delle disposizioni di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/2006 e dell'allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement, TIS). (Deliberazione n. ARG/elt 214/09). *(10A01384)*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009.

Verifica del conseguimento degli obiettivi aggiornati di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati nell'anno 2008 e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazione del contributo tariffario ai distributori risultati totalmente o parzialmente adempienti. (Deliberazione n. EEN 24/09). *(10A01385)*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009.

Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007. (Deliberazione n. EEN 25/09). *(10A01386)*

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009.

Modificazione della pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. GOP 62/09). *(10A01387)*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009.

Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. GOP 64/09). *(10A01388)*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. GOP 65/09). *(10A01389)*

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2009.

Misure per la semplificazione delle attività di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: ricognizione dei provvedimenti, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 che hanno esaurito i loro effetti. (Deliberazione n. GOP 69/09). *(10A01390)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **7**.

Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, e l'Allegato B;

Vista la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e i diritti di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Definizioni
(articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni o integrazioni, ed illustrata con le relative cartine che si riferiscono alle sezioni corrispondenti menzionate nel dispositivo e/o nell'allegato II di detta decisione;

b) «costi di costruzione»: i costi legati alla costruzione, compresi eventualmente i costi di finanziamento, di infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove (comprese consistenti riparazioni strutturali), o di infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture (comprese consistenti riparazioni strutturali), ultimati non più di trenta anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano già istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non più di trenta anni prima dell'istituzione di un nuovo sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere presi in considerazione come costi di costruzione anche i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati anteriormente a tali termini, laddove:

1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente entrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008;

2) sia possibile dimostrare che i motivi della costruzione delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni;

3) in ogni caso la percentuale dei costi di costruzione da prendere in considerazione non deve eccedere la durata di vita predeterminata dei componenti delle infrastrutture restante al 10 giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione del nuovo sistema di pedaggio;

4) i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o a migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del gestore dell'infrastruttura corrispondenti ad elementi ambientali obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno;

c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui prestiti e/o la remunerazione dell'eventuale capitale apportato dagli azionisti;

d) «consistenti riparazioni strutturali»: le riparazioni strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non recano più alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavori di riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del manto stradale o da altri lavori di costruzione;

e) «pedaggio»: il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1, basata sulla distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo;

f) «pedaggio medio ponderato»: gli importi totali percepiti attraverso i pedaggi in un determinato periodo divisi per i chilometri per autoveicolo in una determinata rete oggetto del pedaggio durante tale periodo, dove gli importi percepiti e i chilometri per autoveicolo sono calcolati per gli autoveicoli ai quali si applicano i pedaggi;

g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1;

h) «autoveicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito o usato esclusivamente per il trasporto su strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate;

i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, EEV»: un autoveicolo conforme ai limiti di emissione indicati nell'allegato I;

l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo è classificato sulla base del numero di assi, delle sue dimensioni o del suo peso o altri criteri di classificazione dell'autoveicolo in base al danno arrecato alla strada, secondo il sistema di classificazione di cui all'allegato II, a condizione che il sistema di classificazione seguito sia basato su caratteristiche dell'autoveicolo ricavabili dai documenti dell'autoveicolo o dall'aspetto dello stesso;

m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori pubblici o la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;

n) «pedaggio in concessione»: il pedaggio applicato da un concessionario ai sensi di un contratto di concessione.

Art. 3.

Pedaggi e diritti d'utenza
(articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE)

1. L'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai successivi commi; pedaggi e diritti di utenza possono essere applicati anche a strade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, quali strade parallele ovvero in diretta concorrenza con alcune parti di tale rete, nonché ad altri tipi di veicoli a motore diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera *h)*, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di libera concorrenza.

2. Pedaggi e diritti di utenza possono essere introdotti, ovvero mantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea qualora ciò si renda necessario in relazione all'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione dell'isolamento o del basso livello di congestione e inquinamento dei tratti esentati; le esenzioni in tal modo stabilite non debbono determinare alcuna discriminazione nei confronti del traffico internazionale.

3. Fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti, ovvero mantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato di almeno 12 tonnellate; qualora, in tale periodo, l'applicazione di pedaggi e diritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto di tale limite di peso, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto.

4. Pedaggi e diritti di utenza si applicano a tutti gli autoveicoli, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso inferiore a 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall'applicazione di pedaggi e diritti di utenza qualora essa determini rilevanti conseguenze negative sulla libera circolazione del traffico, sull'ambiente, sui livelli di inquinamento acustico, sulla congestione del traffico o sulla salute, ovvero comporti costi amministrativi superiori del 30 per cento alle entrate addizionali generate.

5. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente per una determinata categoria di autoveicoli pedaggi e diritti d'utenza; tuttavia possono essere applicati anche pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall'obbligo di installare e utilizzare l'apparecchio di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nei seguenti casi:

a) autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle Forze dell'ordine, nonché agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale;

b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con la Commissione europea.

7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o riduzioni sui pedaggi a condizione che:

a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10;

b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura tariffaria lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parità e non comportino costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati;

c) l'importo dello sconto, o delle riduzioni, non superi, sulla rete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o la riduzione non è applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi alla rete stradale transeuropea devono essere comunicati alla Commissione europea che ne verifica la conformità e li approva secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4-*quater*, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE.

8. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d'utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti non abituali della rete stradale; qualora pedaggi e diritti d'utenza siano riscossi esclusivamente mediante sistemi che comportino l'uso di unità poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformità di quanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, e dalle relative disposizioni di attuazione.

9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d'infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi; i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.

10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al comma 9, le aliquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al fine, fra l'altro, di lottare contro i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'uso dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a condizione che la differenziazione:

a) sia proporzionale all'obiettivo perseguito;

b) sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardo alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, oppure l'origine o la destinazione del trasporto;

c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggio tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi al comma 9; gli aumenti degli introiti non intenzionali sono controbilanciati mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno finanziario in cui gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati;

d) rispetti le soglie di massima flessibilità fissate al comma 11.

11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le aliquote dei pedaggi possono essere differenziate in funzione:

a) della categoria di emissione EURO di cui all'allegato I, inclusi i livelli di PM e di NOx, purché nessun pedaggio sia superiore del 100 per cento al pedaggio richiesto per autoveicoli equivalenti che ottemperano alle norme di emissione più rigorose, e/o;

b) dell'ora, del giorno o della stagione, purché nessun pedaggio sia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto durante l'ora, il giorno o la stagione meno costosi; o qualora il periodo meno costoso sia a tariffa zero, la penalità per l'ora, il giorno o la stagione più cari non sia superiore del 50 per cento del livello di pedaggio che sarebbe altrimenti applicabile all'autoveicolo in questione.

12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate conformemente alla lettera *a)*, del comma 11 entro il 31 dicembre 2010 o, nel caso di contratti di concessione, quando la concessione è rinnovata; può tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla Commissione, quando:

a) ciò pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio sul territorio;

b) l'introduzione di tale differenziazione non risulti tecnicamente applicabile allo specifico sistema di pedaggio in questione;

c) tale misura comporti la deviazione del traffico degli autoveicoli più inquinanti dalla rete stradale transeuropea, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica.

13. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, nel caso di progetti specifici di rilevante interesse europeo, le aliquote dei pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di differenziazione, al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli; la struttura tariffaria risultante è lineare, proporzionata, resa pubblica, disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parità e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati; le determinazioni relative all'applicazione della struttura tariffaria sono comunicate alla Commissione europea che ne verifica la congruità.

14. In casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di una acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che:

a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti in progetti di interesse europeo identificati nell'Allegato II della decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano situati nel medesimo corridoio della sezione stradale in cui è applicata la maggiorazione;

b) la maggiorazione che può essere applicata ai pedaggi differenziati in conformità del comma 10 non superi il 15 per cento dei pedaggi medi ponderati calcolati in conformità del comma 9, tranne quando gli introiti generati siano investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario riguardanti infrastrutture in regioni montane, nel qual caso la maggiorazione non può essere superiore al 25 per cento;

c) l'applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento del traffico commerciale non equo rispetto a quello riservato ad altri utenti della strada;

d) siano presentati alla Commissione, prima dell'applicazione maggiorata, piani finanziari per l'infrastruttura interessata della maggiorazione ed un'analisi dei costi e dei benefici per il nuovo progetto di infrastruttura;

e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all'analisi dei costi e dei benefici presentati; l'applicazione delle disposizioni del presente comma è soggetta a verifica di congruità da parte della Commissione europea, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri è richiesto, altresì, l'accordo degli Stati membri interessati.

15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia in grado di fornire documenti dell'autoveicolo necessari per verificare le informazioni di cui al comma 11, lettera *a)*, e il tipo di autoveicolo, il pedaggio imposto può raggiungere il livello più alto applicabile.

Art. 4.

Determinazione dei pedaggi
(articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE)

1. I pedaggi sono determinati conformemente all'articolo 3; nella determinazione dei livelli di pedaggio medi ponderati applicabili alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di detta rete, si tiene conto dei vari costi di cui all'articolo 3, comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio; può stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi attraverso la riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale.

2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli che comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008, sono calcolati utilizzando un metodo fondato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; per i nuovi pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello più alto di pedaggio è equivalente o inferiore al livello risultante dall'applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali di calcolo di cui all'allegato III; la valutazione di tale equivalenza deve essere effettuata in base ad un periodo di riferimento ragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto di concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali, a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state ricevute offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del 10 giugno 2008; l'esenzione si estende a tutto il periodo di applicazione di detti sistemi a condizione che gli stessi non subiscano modifiche sostanziali.

3. Almeno quattro mesi prima dell'attuazione di un nuovo sistema di pedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 7-*bis*, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE, le seguenti informazioni:

a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano pedaggi in concessione:

1) i valori unitari e gli altri parametri necessari per il calcolo dei vari elementi di costo;

2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro sistema di pedaggio e sull'estensione geografica della rete, o parte di essa, usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi da recuperare;

b) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano pedaggi in concessione:

1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche rilevanti degli stessi;

2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppato il bando relativo alla concessione, come previsto nell'allegato IX B del decreto legislativo n. 163

del 2006; tali elementi riguardano, in particolare, i costi stimati, quali definiti all'articolo 3, comma 9, previsti nell'ambito della concessione, il traffico preventivato diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e l'estensione geografica della rete cui si applica il contratto di concessione.

4. Almeno quattro mesi prima della loro attuazione, le nuove disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallele su cui il traffico può essere deviato dalla rete stradale transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della rete su cui viene imposto il pedaggio, sono comunicate alla Commissione europea, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 7-*bis*, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 1999/62/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE; tali informazioni riguardano l'estensione geografica della rete coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal pedaggio e i livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema di determinazione del livello del pedaggio.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14, ai sistemi di pedaggio già vigenti al 10 giugno 2008, sono comunicate alla Commissione europea le informazioni che dimostrino che il pedaggio ponderato medio applicato all'infrastruttura in questione è conforme all'articolo 2, comma 1, lettera b, e all'articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 5.

Attuazione e controlli
(articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all'attuazione degli articoli 3 e 4.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione.

3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrio economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7.

Art. 6.

Relazione alla Commissione europea
(articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE, tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione della densità della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di più di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche della Comunità, i livelli di investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile.

Art. 7.

Disposizioni finali e copertura finanziaria

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle modalità tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I

(allegato 0 direttiva 2006/38/CE)

LIMITI DI EMISSIONI

1. Autoveicolo EURO 0

Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh	Volume di idrocarburi (HC)g/kWh	Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh
12,3	2,6	15,8

2. Autoveicolo EURO I/EURO II

	Volume di monossido di carbonio (CO) g / kWh	Volume di idrocarburi (HC) g / kWh	Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh	Volume di particelle (PT) g / kWh
Autoveicolo EURO I	4,9	1,23	9,0	0,4 (1)
Autoveicolo EURO II	4,0	1,1	7,0	0,15

(1) Per i motori di potenza inferiore o pari a 85 kW, al valore limite per le emissioni di particelle si applica un coefficiente di 1,7.

3. Autoveicolo EURO III / EURO IV / EURO V / EEV

I volumi specifici del monossido di carbonio, degli idrocarburi totali, degli ossidi di azoto e delle particelle, determinati con la prova ESC, nonché dell'opacità dei fumi, determinata con la prova ERL, non devono superare i seguenti valori (1):

	Volume di monossido di carbonio (CO) g / kWh	Volume di idrocarburi (HC)g/ kWh	Volume di ossidi di azoto (NOx) g / kWh	Volume di particelle (PT) g / kWh	Fumi m-
Autoveicolo EURO III	2,1	0,66	5,0	0,10 [2]	0,8
Autoveicolo EURO IV	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5
Autoveicolo EURO V	1,5	0,46	2,0	0,02	0,5
Autoveicolo EURO EVV	1,5	0,25	2,0	0,02	0,15

(1) Un ciclo di prova è costituito da una sequenza di punti di prova, essendo ciascun punto definito da una velocità e da una coppia che il motore deve rispettare durante il funzionamento a regime (prova ESC) o in condizioni transienti (prove ETC ed ELR).
(2) 0,13 per i motori la cui cilindrata unitaria è inferiore a 0,7 dm3 e il regime nominale è superiore a 3 000 min-1.

4. Le future categorie di emissione dei veicoli di cui alla direttiva 88/77/CEE e successive modifiche *possono* essere prese in considerazione.»

ALLEGATO II

(allegato IV direttiva 2006/38/CE)

DETERMINAZIONE INDICATIVA DELLA CLASSE DEGLI AUTOVEICOLI

Le classi degli autoveicoli sono definite dalla tabella che segue.

Gli autoveicoli sono classificati nelle sottocategorie 0, I, II e III in funzione dei danni che provocano al rivestimento stradale, in ordine crescente (la classe III corrisponde quindi alla classe che danneggia maggiormente le infrastrutture stradali). I danni aumentano esponenzialmente con l'aumento del carico per asse.

Tutti gli autoveicoli a motore e l'insieme degli autoveicoli di un peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate rientrano nella classe 0.

Autoveicoli a motore

Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti [1]		**Altri sistemi di sospensione degli assi motori**		**Classe dei danni**
Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t)		**Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t)**		
pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	
2 assi				
7,5	12	7,5	12	I
12	13	12	13	
13	14	13	14	
14	15	14	15	
15	18	15	18	
3 assi				
15	17	15	17	
17	19	17	19	
19	21	19	21	
21	23	21	23	
23	25			
25	26			
		23	25	II
		25	26	
4 assi				
23	25	23	25	I
25	27	25	27	
27	29			
		27	29	II
		29	31	
		31	32	
29	31			
31	32			

[1] Sospensioni riconosciute equivalenti secondo la definizione dell'allegato II della *direttiva 96/53/CE* del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni autoveicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). Direttiva modificata da ultimo dalla *direttiva 2002/7/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Insieme di autoveicoli (autoveicoli articolati e autotreni)

Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti		**Altri sistemi di sospensione degli assi motori**		**Classe dei danni**
Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t)		**Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t)**		
pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore	inferiore a	
2 + 1 assi				
7,5	12	7,5	12	I
12	14	12	14	
14	16	14	16	
16	18	16	18	
18	20	18	20	
20	22	20	22	
22	23	22	23	
23	25	23	25	
25	28	25	28	
2 + 2 assi				
23	25	23	25	
25	26	25	26	
26	28	26	28	
28	29	28	29	
29	31	29	31	II
31	33	31	33	
33	36	33	36	III
36	38			
2 + 3 assi				II
36	38	36	38	
38	40			
		38	40	III
3 + 2 assi				II
36	38	36	38	
38	40			
		38	40	III
		40	44	
40	44			
3 + 3 assi				
36	38	36	38	I
38	40			
		38	40	II
40	44	40	44»	

ALLEGATO III

(allegato III direttiva 2006/38/CE)

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COSTI E IL CALCOLO DEI PEDAGGI

Il presente allegato stabilisce i principi fondamentali per il calcolo dei pedaggi medi ponderati in modo da rispecchiare l'articolo 3, comma 9. L'obbligo di correlare i pedaggi ai costi non pregiudica la libertà di scegliere, a norma dell'art. 4, comma 1, di non recuperare la totalità dei costi attraverso la riscossione dei pedaggi o la libertà, a norma dell'articolo 3, comma 1, di differenziare gli importi di pedaggi specifici dal pedaggio medio.

L'applicazione dei presenti principi deve essere pienamente conforme agli altri obblighi previsti dalla normativa comunitaria, in particolare il requisito per i contratti di concessione da assegnare a norma del decreto legislativo n. 163/2006 e di altri strumenti comunitari nel settore degli appalti pubblici.

Se lo Stato si impegna in una negoziazione con uno o più terzi per definire un contratto di concessione relativo alla costruzione o al funzionamento di una parte della sua infrastruttura o a tal fine si impegna in un processo analogo in base alla legislazione nazionale o un accordo concluso dal governo di un altro Stato, la conformità ai presenti principi è valutata in base ai risultati di tale negoziazione.

1. **Definizione della rete e degli autoveicoli contemplati**

— Qualora non venga applicato un unico sistema di pedaggio all'intera rete stradale transeuropea, si deve precisare in modo specifico la parte o le parti della rete che non è soggetta/non sono soggette ad un sistema di pedaggio nonché il sistema utilizzato per classificare gli autoveicoli ai fini della differenziazione dei pedaggi. Si deve, inoltre, precisare se si estende il campo di applicazione del sistema di pedaggio per comprendere gli autoveicoli al di sotto del limite di 12 tonnellate.

— Qualora si scelga di adottare politiche diverse in materia di recupero dei costi per differenti parti della rete (come consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 1), ogni parte chiaramente definita della rete deve formare oggetto di un calcolo dei costi separato. Si può scegliere di ripartire la rete in un certo numero di parti chiaramente definite così da fissare modalità separate di concessione o un processo analogo per ciascuna parte.

2. **Costi dell'infrastruttura**

2.1. *Costo dell'investimento*

— Il costo dell'investimento deve includere i costi di costruzione (compreso il costo di finanziamento) e i costi di sviluppo dell'infrastruttura più, se del caso, la remunerazione del capitale investito o il margine di utile. Vanno inoltre inclusi i costi per l'acquisizione del terreno, la pianificazione, la progettazione, la supervisione dei contratti di costruzione, la gestione del progetto, le ricerche archeologiche e le indagini del suolo nonché altri costi accessori pertinenti.

— Il recupero dei costi di costruzione deve basarsi sulla durata di vita predeterminata dell'infrastruttura o su un altro periodo (non inferiore a 20 anni) che possa essere considerato appropriato per motivi di finanziamento mediante un contratto di concessione o in altro modo. La durata del periodo di ammortamento può essere una variabile fondamentale nei negoziati per la definizione di contratti di concessione, specie se lo Stato, in quanto parte del contratto, intenda fissare un massimale per quanto riguarda il pedaggio medio ponderato applicabile.

— Fatto salvo il calcolo del costo dell'investimento, il recupero dei costi:

a) può essere ripartito uniformemente sul periodo di ammortamento o ponderato sui primi anni, gli anni centrali o gli ultimi anni, purché tale ponderazione sia applicata in modo trasparente;
b) può prevedere l'indicizzazione dei pedaggi sul periodo di ammortamento.

— Tutti i costi storici devono essere basati sugli importi pagati. I costi ancora da sostenere saranno basati su previsioni ragionevoli.

— Gli investimenti pubblici possono essere considerati prestiti finanziati. Il tasso d'interesse da applicare ai costi storici è il tasso applicato ai prestiti pubblici.

— La ripartizione dei costi sugli autoveicoli pesanti deve essere effettuata su una base obiettiva e trasparente, che tenga conto della proporzione del traffico di autoveicoli pesanti sulla rete e dei costi connessi. Gli autoveicoli/km percorsi dagli autoveicoli pesanti possono a tal fine essere adeguati mediante "fattori di equivalenza" oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4 . L'applicazione dei fattori di equivalenza può tener conto della costruzione di strade sviluppata per fasi o facente uso di un approccio basato su un lungo ciclo vitale.

— Le riserve per la remunerazione del capitale o il margine di utile stimati devono essere ragionevoli alla luce delle condizioni di mercato e possono essere differenziate allo scopo di fornire a terzi contraenti incentivi sui risultati per quanto riguarda i requisiti di qualità del servizio. La remunerazione del capitale può essere valutata mediante indicatori economici quali il TIR (tasso interno di rendimento) o il CMPC/WACC (costo medio ponderato del capitale).

2.2. *Costi annuali di manutenzione e costi di riparazioni strutturali.*

— Questi costi devono includere sia i costi annuali di manutenzione della rete sia i costi periodici relativi alla riparazione, al rinforzo e al rinnovo degli strati di asfalto, al fine di assicurare che il livello di funzionalità operativa della rete sia costante nel tempo.

— I costi devono essere ripartiti fra il traffico di autoveicoli pesanti e altri tipi di traffico in base a quote effettive e previste di autoveicoli/km e possono essere adeguati mediante fattori di equivalenza oggettivamente giustificati come quelli di cui al punto 4.

3. **Costi inerenti al funzionamento, alla gestione e al sistema di pedaggio**

Vi sono compresi tutti i costi sostenuti dall'operatore dell'infrastruttura che non rientrano nella sezione 2 e che riguardano l'attuazione, il funzionamento e la gestione dell'infrastruttura e del sistema di pedaggio. Essi comprendono in particolare:

— i costi per la costruzione, la posa e il mantenimento delle cabine di pedaggio e altri sistemi di pagamento,

— le spese quotidiane di funzionamento, di amministrazione e di applicazione del sistema di riscossione del pedaggio,

— le tasse e i diritti amministrativi relativi ai contratti di concessione,

— le spese di gestione, amministrazione e servizio relative al funzionamento dell'infrastruttura.

I costi possono includere una remunerazione del capitale o il margine di utile che rispecchi il grado del rischio trasferito.

Tali costi devono essere ripartiti su una base equa e trasparente fra tutte le classi di autoveicoli soggette al sistema di pedaggio.

4. **Quota di traffico merci, fattori di equivalenza e meccanismo di correzione**

— Il calcolo dei pedaggi deve basarsi su quote effettive o previste di autoveicoli/km di autoveicoli pesanti adeguate, se del caso, mediante fattori di equivalenza, per tenere debitamente conto dell'aumento dei costi di costruzione e di riparazione dell'infrastruttura a causa del suo utilizzo da parte degli automezzi.

— Nella tabella sottostante è fornita una serie di fattori indicativi di equivalenza. Qualora siano utilizzati eventuali fattori di equivalenza che differiscano da quelli presentati nella tabella, questi devono comunque essere basati su criteri obiettivamente giustificabili e resi pubblici.

Classe dell'autoveicolo [1]	Fattori di equivalenza		
	Riparazioni strutturali [2]	**Investimenti**	**Manutenzione annuale**
Compresi fra 3,5 t e 7,5 t, classe 0	1	1	1
> 7,5 t, classe I	1,96	1	1
> 7,5 t, classe II	3,47	1	1
> 7,5 t, classe III	5,72	1	1

[1] Cfr. allegato II per la determinazione della classe di autoveicolo.
[2] Le classi degli autoveicoli corrispondono a un carico per asse rispettivamente pari a: 5,5; 6,5; 7,5 e 8,5 tonnellate.

— I sistemi di pedaggio basati su previsioni di livelli di traffico devono prevedere un meccanismo di correzione con il quale i pedaggi sono adeguati periodicamente per correggere eventuali recuperi di costi per difetto o per eccesso dovuti a errori di previsione.

ALLEGATO IV

(allegato II direttiva 1999/62/CE)

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE
DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 4

	Fino a tre assi	Quattro o più assi
EURO 0	1 332	2 233
EURO I	1 158	1 933
EURO II	1 008	1 681
EURO III	876	1 461
EURO IV e meno inquinanti	797	1 329

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1.-2. *(*Omissis*).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

Note all'art. 2:

— La decisione 1692/96/CE è pubblicata nella G.UC.E. 9 settembre 1996, n. L 228.

— L'art. 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O., così recita:

«11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30.».

Note all'art. 3:

L'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., così recita:

«Art. 373 *(Art. 176 Cod. Str. - Pedaggi)*. — 1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'art. 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:

a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;

b) i veicoli dell'Arma dei carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei carabinieri;

c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) i veicoli con targa G.d.F.;

f) i veicoli con targa C.F.S.;

g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;

h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;

i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.TC., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'art. 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.».

— Il regolamento (CE) n. 3821/85 è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.

— La direttiva 2004/52/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 166.

— La decisione 884/2004/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7/6/2004 n. L 201.

10G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009.

Nomina del consigliere di Stato Ermanno De Francisco a commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare, l'articolo 4, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

VISTO inoltre l'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti in materia di potenziamento di elettrodotti, da realizzare ai sensi del articolo 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilità propri dell'organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonché assicurare all'organo straordinario medesimo il supporto per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale il cons. Ermanno de Francisco è nominato Commissario straordinario del Governo per il potenziamento dei predetti elettrodotti;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.
Nomina del Commissario straordinario

1. Il consigliere di Stato Ermanno de FRANCISCO è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per il potenziamento degli elettrodotti di cui all' articolo 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2.
Individuazione degli interventi

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, le opere di seguito indicate sono individuate come interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni:

a) potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV San Severo (FG) – Portocannone (CB), nel tratto compreso tra la stazione elettrica di San Severo (FG) e la nuova stazione elettrica di San Paolo Civitate (FG);
b) potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV Chiaravalle (CZ) – Soverato (CZ);
c) potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV Campania (SA) – Contursi (SA).

Art. 3.
Supporto al Commissario straordinario

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi:

a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni dì indirizzo, impulso, controllo e vigilanza;
b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico;
c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;
d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti;
f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
g) delle strutture del soggetto titolare dell'iniziativa.

2. Il Commissario straordinario può demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalità di adozione degli atti in questione; può, altresì, individuare, per lo svolgimento di specifiche attività, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalità, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma 1 nell'ambito delle risorse esistenti.

3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attività per i quali non siano decorsi i termini previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attività di vigilanza.

4. Al Commissario straordinario può essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell'ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

Art. 4.
Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti

1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito indicati come "Ministri vigilanti") svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attività di cui al presente articolo.

2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attività relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento dei suoi compiti.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonché, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento.

4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalità di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5.
Termine dell'attività del Commissario straordinario

1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 30 giugno 2010.

2. Tale durata potrà essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*
MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 236

10A01641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009.

Nomina del prefetto Anna Maria Cancellieri a commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare, l'articolo 4, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

VISTO inoltre l'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti in materia di stazioni elettriche da realizzare ai sensi del articolo 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilità propri dell'organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonché assicurare all'organo straordinario medesimo il supporto per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale il prefetto Anna Maria Cancellieri è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per le stazioni elettriche;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.
Nomina del Commissario straordinario

1. Il Prefetto Anna Maria CANCELLIERI è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per le stazioni elettriche di cui all' articolo 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2.
Individuazione degli interventi

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, le opere di seguito indicate sono individuate come interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni:

a) nuova stazione elettrica di Volpago (TV), finalizzata allo sviluppo di un elettrodotto 380 kV trasversale in Veneto;
b) nuova stazione elettrica di Vedelago (TV), da inserire in entra-esce sulla linea a 380 kV Sandrigo-Cordignano;
c) ampliamento della stazione elettrica 380/150 kV di Scandale (KR), relativa alla rete AT nella provincia di Crotone.

Art. 3.
Supporto al Commissario straordinario

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi:

a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni dì indirizzo, impulso, controllo e vigilanza;
b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico;
c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;
d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti;
f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
g) delle strutture del soggetto titolare dell'iniziativa.

2. Il Commissario straordinario può demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalità di adozione degli atti in questione; può, altresì, individuare, per lo svolgimento di specifiche attività, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalità, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma 1 nell'ambito delle risorse esistenti.

3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attività per i quali non siano decorsi i termini previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attività di vigilanza.

4. Al Commissario straordinario può essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell'ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

Art. 4.
Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti

1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito indicati come "Ministri vigilanti") svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attività di cui al presente articolo.

2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attività relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento dei suoi compiti.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonché, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento.

4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalità di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5.
Termine dell'attività del Commissario straordinario

1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 30 giugno 2010.

2. Tale durata potrà essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*
MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 237

10A01642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Soragna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Soragna (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione del consiglio comunale, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei propri componenti;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soragna (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Attilio Ubaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a nonna di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soragna (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da undici componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle precedenti dimissioni di sei consiglieri, rassegnate in data 4 gennaio 2010, hanno fatto seguito quelle rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 gennaio scorso, da ulteriori cinque consiglieri.

Tale circostanza ha comportato, a causa dell'impossibilità di surroga dei consiglieri dimissionari, la riduzione dell'organo assembleare a cinque soli componenti determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo incapace, per mancanza del *quorum* legale, di assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Parma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 172/2010/2ª Area del 7 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soragna (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Attilio Ubaldi.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guardia Sanframondi (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 gennaio 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1650/Area II del 14 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Elvira Nuzzolo.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Campodarsego e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campodarsego (Padova);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campodarsego (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Milan è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campodarsego (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. F. 21696/2009 - Area II del 22 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campodarsego (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emanuela Milan.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) ed il sindaco nella persona del sig. Domenico De Cicco;

Vista la sentenza del Tribunale di Isernia in data 8 gennaio 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico De Cicco.

Successivamente, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, per l'accertata incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sentenza del Tribunale di Isernia dell' 8 gennaio 2010, nei cui confronti il sindaco decaduto ha prodotto espressa acquiescenza.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel San Vincenzo (Isernia).

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cessaniti (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 24 novembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cessaniti (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Raimondo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cessaniti (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Mobrici.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 24 novembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0029704 ENTILOC. 11 del 15 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Raimondo.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01635

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3845).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009 e n. 3843 del 19 gennaio 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Vista la nota del Prefetto dell'Aquila del 20 gennaio 2010;

Vista la nota della regione Abruzzo del 26 gennaio 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo le parole: «per la ricostruzione» sono aggiunte le seguenti parole: «e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione».

2. All'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino ad un massimo di 21 unità di personale.».

3. In ragione delle difficoltà emerse in fase di predisposizione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati con esito di danno E, anche ricompresi in aggregati strutturali, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le seguenti parole: «90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli indirizzi del Commissario delegato» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2010».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 29 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01656

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 ottobre 2009.

Istituzione del Nucleo carabinieri antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante "modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750";

VISTI gli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del Servizio sanitario nazionale";

VISTO l'articolo 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 1981, n. 180, recante "disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci", nel quale si prevede che il Ministro della salute si avvale anche dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri per verificare l'inottemperanza alle disposizioni del citato articolo 5 relativo ai convegni e congressi";

VISTO l'articolo 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante "interventi a sostegno dell'agricoltura", con il quale si è disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante "misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari", che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1987, recante "attuazione del disposto dell'articolo 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici" con il quale è disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1989, recante "aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande", che riporta l'allegato al decreto ministeriale 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1987, con il quale, al capitolo IV, si è stabilito che gli uffici repressioni frodi devono svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che beneficiano di aiuti UE, al fine di impedire o reprimere indebiti percepimenti di detti aiuti; rendere più proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (Nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "disposizioni in materia di finanza pubblica", con il quale sono attribuiti al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che dispone che il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale del nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", e in particolare l'articolo 11, che attribuisce la vigilanza anche ai Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, recante "attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante " attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

VISTO l'articolo 11, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia";

VISTO il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante "attuazione della direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro";

PRESO ATTO delle iniziative avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e dal Ministero dello sport e delle politiche giovanili con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in materia di incremento della lotta al *doping*;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 124 del 30 maggio 2001, recante "definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTO l'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, recante "requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", con il quale si dispone che l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui all'ordinanza medesima è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della salute;

VISTO l'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza";

VISTO il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;

VISTO il Progetto della tracciabilità del farmaco che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute tra i soggetti istituzionali deputati ad accedere alla Banca dati centrale del Ministero della salute, istituita, ai sensi della legge 1 marzo 2002, n. 39, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, con decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2004, n. 2;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante "misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il quale, tra l'altro, all'articolo 3 stabilisce che il Comando carabinieri per la sanità assume la denominazione di Comando carabinieri per la tutela della salute;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute in data 8 novembre 2005 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2006, concernente misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, recante "riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006;

VISTO il decreto 7 agosto 2006 del Direttore generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2006, recante "revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003";

VISTA la direttiva generale annuale per l'attività amministrativa e la gestione, anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nella quale vengono fissati, tra gli obiettivi strategici del dicastero, gli interventi per la tutela della salute, finalizzati ad una maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, nel quale si prevede la possibilità, da parte dell'Autorità medesima, di avvalersi del Comando dei carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle attività ispettive;

VISTA la determinazione 4 aprile 2007 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, con la quale il Comando carabinieri per la tutela della salute è inserito nel gruppo di lavoro deputato alla valutazione dell'entità e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonché al rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2007, recante "pubblicità dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni", con il quale il Comando carabinieri per la tutela della salute è stato incaricato di vigilare sulla regolarità dei messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'articolo 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007, recante " patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Interno 26 febbraio 2008, concernente "riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2009, n. 102;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del N.A.S. di Foggia

1. E' istituito il Nucleo antisofisticazioni e sanità (N.A.S.) di Foggia, quale unità facente parte della struttura periferica del Comando carabinieri per la tutela della salute, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto 26 febbraio 2008, citato in premessa, introdotta dal comma 2.

2. Al decreto 26 febbraio 2008, citato in premessa:

a) la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente: "b) una struttura periferica costituita da tre gruppi carabinieri antisofisticazioni e sanità in Milano, Roma e Napoli, che assumono la denominazione di Gruppi carabinieri per la tutela della salute, con alle dipendenze i 38 Nuclei carabinieri antisofisticazioni e sanità (N.A.S.) indicati nell'allegato A al presente decreto.";

b) l'allegato A è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto 26 febbraio 2008, adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'interno

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto 26 febbraio 2008, citato in premessa, dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:

a) «v-*bis*) connesse ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e al decreto 7 agosto 2006 del Direttore generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2006;»;

b) «v-*ter*) relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medici diagnostici in vitro, di cui ai decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46 e 8 settembre 2000, n. 332;»;

c) «v-*quater*) relative alla temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale, presso strutture di produzione e distribuzione di farmaci, di cui al decreto del Ministro della sanità 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 124 del 30 maggio 2001, recante "definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale"».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 ottobre 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro del lavoro,
della salute e delle poliche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Difesa, foglio n. 186

ALLEGATO *A*

NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (NAS)

1	Alessandria
2	Ancona
3	Aosta
4	Bari
5	Bologna
6	Brescia
7	Cagliari
8	Campobasso
9	Caserta
10	Catania
11	Catanzaro
12	Cosenza
13	Cremona
14	Firenze
15	Foggia
16	Genova
17	Latina
18	Lecce
19	Livorno
20	Milano
21	Napoli
22	Padova
23	Palermo
24	Parma
25	Perugia
26	Pescara
27	Potenza
28	Ragusa
29	Reggio Calabria
30	Roma
31	Salerno
32	Sassari
33	Taranto
34	Torino
35	Trento
36	Treviso
37	Udine
38	Viterbo

10A01640

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2010.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 6 luglio 2009, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni ed il parametro per la determinazione del tasso fisso, di cui al predetto decreto ministeriale del 6 luglio 2009, facendo riferimento a rendimenti di mercato rappresentativi del costo di finanziamento dello Stato e fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

l. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:

a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,25%;

b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 0,65%;

c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,00%;

d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 1,25%;

e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,35%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,40%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,75%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 29 gennaio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A01724

DECRETO 22 febbraio 2010.

Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Visto il comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

Visto il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni, recante la definizione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro;

Visto l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'attivazione della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2004 che definisce le funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto il decreto direttoriale 23 aprile 2007, come modificato dai decreti direttoriali 31 ottobre 2007 e 4 dicembre 2007, recante termini e modalità relativi alle comunicazioni dei concessionari per la determinazione del prelievo unico erariale (PREU);

Visto il decreto direttoriale 12 luglio 2007, concernente le modalità di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;

Considerata l'esigenza di definire le norme di funzionamento degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;

Decreta:

Articolo 1
Finalità

1. Il presente Decreto ha per oggetto:

   a. la definizione dei requisiti minimi, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei **sistemi di gioco,** della **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** e della **rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo**, ivi compresi i necessari protocolli di comunicazione;

   b. la sperimentazione e l'avvio a regime degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e dei **sistemi di gioco** di cui fanno parte, collegati al **sistema di controllo** attraverso la **rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo** e caratterizzati dal controllo remoto del gioco che si svolge attraverso **apparecchi videoterminali** collocati in ambienti dedicati;

   c. la definizione delle modalità di verifica e collaudo dei sistemi di gioco, della **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** e della **rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo**, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (**AAMS**), tramite il partner tecnologico.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

   a. **AAMS**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

   b. **concessionario/i**, il soggetto selezionato da **AAMS**, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della **concessione;**

c. **concessione**, l'istituto attraverso il quale **AAMS** affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

d. **sistema/i di gioco**, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso **apparecchi videoterminali** in ambienti dedicati. La **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** garantisce la connessione di tutte le altre componenti del **sistema di gioco**, ovvero:

   i. **sistema centrale**;

   ii. **sistema di recovery e di backup**;

   iii. **sistema di sala**, ovvero server di sala, ove previsto;

   iv. **apparecchi videoterminali**, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con il **sistema centrale**, in maniera diretta o tramite il **sistema di sala**;

e. **sistema/i centrale/i**, l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del **sistema di audit**, del **sistema di contabilità**, del **sistema di gestione dei giochi** e del **RNG**, di seguito definiti:

   i. **sistema/i di audit**, la porzione del **sistema/i centrale** contenente l'insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i componenti del **sistema centrale**, il **sistema di sala** e gli **apparecchi videoterminali.** Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e statistiche, consente, di ricostruire anche le partite giocate su ciascun **apparecchio videoterminale**, non necessariamente in formato grafico;

   ii. **sistema/i di contabilità**, la porzione del **sistema centrale** contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e tracciare le informazioni per ciascun **sistema di gioco**, gioco, **apparecchio videoterminale**, nonché per ciascun ambiente dedicato e per monitorare la contabilità complessiva e di dettaglio del **sistema di gioco**;

   iii. **sistema/i di gestione dei giochi**, la porzione del **sistema centrale** contenente l'insieme dei sistemi informatici per la gestione ed il controllo del corretto funzionamento del software di gioco. Contiene l'archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di distribuzione dei giochi presso ciascun **apparecchio videoterminale** e determina il risultato di ciascuna partita mediante il **RNG**;

   iv. **RNG (Random Number Generator)**, il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware,

che risiede sul **sistema centrale** e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita;

f. **sistema/i di recovery e di backup**, la componente del **sistema di gioco,** che garantisce – tramite ridondanza di sistemi ed infrastrutture, soluzioni di disaster recovery e di backup – il ripristino del funzionamento dell'intero **sistema di gioco** e almeno una copia delle banche dati. Tali sistemi sono fisicamente ubicati in un sito diverso rispetto a quello dove risulta ubicato il **sistema centrale**;

g. **sistema/i di sala**, ovvero server di sala, la componente del **sistema di gioco,** contenente il sistema informatico che può gestire le operazioni di comunicazione da e per i singoli **apparecchi videoterminali,** fare da tramite anche per le operazioni di contabilità ed eventualmente di convalida delle vincite erogate dagli **apparecchi videoterminali** in relazione ai sistemi di pagamento adottati;

h. **apparecchio/i videoterminale/i**, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla **rete telematica di collegamento del sistema di gioco**;

i. **VLT (Video Lottery Terminal)**, l'**apparecchio videoterminale**;

j. **rete telematica di collegamento del sistema di gioco**, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del **sistema di gioco**;

k. **rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo**, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata dal **concessionario** ed affidata in conduzione al **concessionario** stesso, che connette il **sistema di gioco** al **sistema di controllo**;

l. **sistema di controllo**, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di **AAMS**, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli **apparecchi videoterminali** forniti dal/i **sistema/i di gioco**, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate;

m. **specifiche del sistema di gioco**, il documento, presentato dal **concessionario**, nel quale sono descritte, sulla base dei requisiti minimi previsti nel presente decreto, le funzionalità nonché le caratteristiche tecniche di tutte le componenti del **sistema di gioco**, comprensivo anche della **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** e della **rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo**;

n. **jackpot**, la parte della raccolta di gioco, individuata secondo i criteri di accantonamento definiti da ciascun **concessionario** da erogare sotto forma

di vincita tra gli **apparecchi videoterminali** che concorrono all'accantonamento e secondo le modalità previste nelle **specifiche del sistema di gioco**;

o. **sala/e**, ambiente dedicato dove è autorizzata l'installazione di **apparecchi videoterminali**.

Articolo 3
Caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento del sistema di gioco

1. Il **Sistema di gioco**, garantisce :

   a. il colloquio in tempo reale tra tutte le sue componenti;

   b. la distribuzione ed il corretto funzionamento dei singoli giochi autorizzati;

   c. la distribuzione in tempo reale delle combinazioni generate dal **RNG** attraverso il **sistema di gestione dei giochi**, escludendo la possibilità di memorizzarle prima del loro utilizzo;

   d. la memorizzazione e la tracciabilità in tempo reale dei dati di gioco unitamente all'adozione di soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo.

2. Il **sistema di gioco** è dotato di caratteristiche di sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l'inalterabilità dei dati di gioco.

3. Il **sistema di gioco,** attraverso il **sistema centrale** deve prevedere:

   a. procedure di verifica automatica, da eseguirsi con periodicità almeno quotidiana, dell'integrità del software installato su ciascun componente del sistema, compreso il software installato su ogni **VLT**;

   b. il costante monitoraggio del corretto funzionamento delle componenti del **sistema di gioco**;

   c. l'esecuzione delle procedure di blocco a fronte di eventi che segnalano malfunzionamenti e/o tentate manomissioni per tutte le componenti del **sistema di gioco**.

4. Il **sistema di gioco,** attraverso **il sistema centrale,** oppure attraverso il **sistema di sala**, deve consentire la registrazione delle informazioni relative:

   a. alle singole puntate e alle singole vincite;
   b. agli importi incassati ed alle vincite erogate giornalmente, mensilmente ed annualmente da ogni **VLT** (suddivise anche per gioco), da ogni **sala**, da ogni gioco offerto e dall'intero sistema;
   c. a tutte le connessioni e disconnessioni di ciascun componente del **sistema di gioco**;

d. agli accessi (autorizzati e non) nonché ai soggetti che hanno avuto accesso ad ogni componente del **sistema di gioco**;
e. ai guasti, agli interventi di manutenzione per ogni componente del **sistema di gioco,** indicando la data, l'ora dell'evento e la durata dello stesso;
f. agli interventi effettuati sul software di ogni componente del **sistema di gioco**.

Articolo 4
Requisiti minimi del sistema di gioco

1. Tutte le componenti del **sistema di gioco** devono essere sincronizzate attraverso un'unica sorgente, adottando come riferimento il Tempo Universale Coordinato (UTC).

2. Il **sistema di gioco** deve essere ubicato sul territorio italiano.

3. Il **RNG** certificato da società autorizzate allo svolgimento di tale attività da Enti di regolazione preposti, fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti corrispondenti a ciascuna puntata.

4. La **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** deve garantire la continuità del collegamento anche attraverso l'utilizzo di un **sistema di recovery**.

5. La **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** deve possedere caratteristiche analoghe a quelle disponibili nelle attuali tecnologie a banda larga ed è consentito l'utilizzo di reti private virtuali (VPN) su connessioni già esistenti.

6. I protocolli di comunicazione tra le componenti del **sistema di gioco** dovranno garantire la riservatezza del colloquio attraverso l'uso di algoritmi crittografici con un livello di protezione equivalente a quello fornito dal protocollo TLS con RSA a 1024 bit e 3DES. I protocolli utilizzati devono implementare tecniche di rilevamento degli errori e meccanismi di recupero che consentano di evitare manomissione e modifiche dei contenuti.

7. Il **sistema di gioco** deve rendere disponibili online tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi 6 mesi, nonché le informazioni contabili di cui al successivo punto 8, relativamente agli ultimi 2 anni. Decorso tale periodo di tempo, tutte le informazioni saranno trasferite su supporti di memorizzazione non riscrivibili e conservate almeno per i successivi 5 anni.

8. Il **sistema di gioco** deve inviare al **sistema di controllo** con frequenza giornaliera le informazioni contabili riguardanti il giorno precedente quello di trasmissione. Le informazioni saranno trasmesse secondo le modalità descritte nelle specifiche di comunicazione tra il **sistema di controllo** ed il **sistema di gioco**. Tali informazioni riguardano in particolare, il totale delle somme giocate, le vincite riscosse e quelle erogate, suddivise anche per tipologia di gioco e ripartite per :

   a. **sistema centrale**;

b. **sala** ove si svolge il gioco;

c. **VLT**.

9. Il **sistema di gioco** deve prevedere funzionalità di interrogazione che forniscano informazioni in tempo reale relativamente a:

a. lo stato del collegamento di ogni componente del sistema stesso;

b. la data di ultima verifica dell'integrità delle componenti del **sistema di gioco**;

c. il corretto funzionamento e le operazioni di manutenzione di tutte le componenti del **sistema centrale**;

d. i giochi disponibili in ogni **sala**, nonché, in ogni **VLT**;

e. gli **apparecchi videoterminali** con puntate in corso, ed il dettaglio delle puntate effettuate;

f. totali relativi a incassi e vincite con cadenza giornaliera, mensile, annuale per ciascun sistema centrale, tipo di gioco, gioco, **sala** ove si svolge il gioco**, sistema di sala**, **VLT**.

10. Il **sistema di gioco** in ogni momento deve consentire:

a. l'interruzione/ripristino del funzionamento di tutte le componenti del **sistema di gioco**;

b. l'abilitazione/disabilitazione di uno o più giochi sul **sistema centrale** ovvero sugli **apparecchi videoterminali**.

11. Il **sistema di sala,** ove presente, deve:

a. essere identificato in maniera univoca nell'ambito del **sistema di gioco**;

b. garantire l'impossibilità di lettura preliminare degli esiti delle puntate prima dello svolgimento del gioco;

c. la rete di comunicazione tra **apparecchi videoterminali** e **sistemi di sala**, deve essere dedicata esclusivamente alla trasmissione e ricezione dei dati tra i predetti componenti del **sistema di gioco**.

12. Gli **apparecchi videoterminali** devono:

a. avere una propria identificazione univoca visibile anche dal terminale stesso;

b. prevedere meccanismi idonei ad impedire intrusioni, manomissioni ed accessi non autorizzati anche dei dispositivi periferici;

c. prevedere un meccanismo automatico di disabilitazione al gioco, in assenza di colloquio con una qualsiasi delle componenti del **sistema di gioco**.

Articolo 5
Requisiti minimi del sistema di controllo

1. La **rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo** deve possedere caratteristiche almeno pari a quelle disponibili nelle attuali tecnologie a banda larga.

2. Il protocollo di comunicazione tra il **sistema di gioco** e il **sistema di controllo** sarà oggetto delle specifiche di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

3. Il **sistema di controllo** deve consentire la visibilità di quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, attraverso strumenti hardware e software resi disponibili dal **sistema di gioco.**

Articolo 6
Parametri di funzionamento del gioco

1. Il costo massimo della singola partita è pari a euro 10,00 (dieci/00), con una posta minima di gioco di 0,5 euro; il pagamento può avvenire tramite:

    a. monete e/o banconote;

    b. tecnologie basate su sistemi di ticket;

    c. carte prepagate;

    d. conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card;

    e. la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.

2. La vincita massima consentita, ad esclusione del **jackpot**, per ciascuna partita è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite validate dal **sistema di gioco** sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite superiori all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono erogate a cura del **concessionario** secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella **sala** ovvero sull'**apparecchio videoterminale**; la contabilizzazione e l'erogazione delle vincite superiori ad euro 5.200,00 (cinquemileduecento/00) assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio.

3. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all'85% relativamente al **sistema di gioco** nel suo complesso e ad ogni singolo gioco; la verifica di tale parametro avviene in sede di verifica di conformità e collaudo del **RNG** e dell'algoritmo di distribuzione delle vincite ed è sottoposto a monitoraggio al raggiungimento di un numero pari ad almeno 5.000.000 di puntate (con riferimento al **sistema di gioco** e ad ogni singolo gioco) e successivamente semestralmente, sulla base dei risultati forniti dal **sistema di audit**.

Articolo 7
Jackpot

1. Il **sistema di gioco** può consentire vincite superiori a quelle di cui al precedente articolo attraverso il meccanismo del **jackpot**; i criteri di accantonamento degli importi destinati al **jackpot** sono definiti dal **sistema di gioco** tenendo conto che gli importi in questione sono ricompresi nella percentuale della raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva; la distribuzione del **jackpot** può avvenire a livello di singola **sala** ovvero di **sistema di gioco**, anche con riferimento al singolo gioco; nel primo caso l'esito vincente è relativo ad una puntata effettuata su uno degli **apparecchi videoterminali** installati presso la **sala** interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del **jackpot** tutti gli **apparecchi videoterminali** collegati al **sistema di gioco**.

2. L'importo massimo del **jackpot** relativo a ciascuna **sala** è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00),

3. L'importo massimo del **jackpot** relativo a ciascun **sistema di gioco** è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 8
Caratteristiche dei giochi

1. I giochi offerti non devono risultare lesivi del buon costume.

2. I giochi offerti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d'autore, marchi e brevetti.

3. I giochi devono prevedere un funzionamento, in modalità demo, che assicuri l'esemplificazione delle regole di gioco.

4. La percentuale delle somme giocate destinate alla vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%.

Articolo 9
Ambienti dedicati

1. Gli **apparecchi videoterminali** possono essere installati esclusivamente in:

   a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non

superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;

b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;

c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;

d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

2. Il rapporto tra la superficie della **sala** ed il numero di **apparecchi videoterminali** dovrà rispettare i seguenti requisiti:

Classe di mq	*valori*
Da 50 a 100 mq	sino a 30 **VLT**
Tra 101 e 300 mq	sino a 70 **VLT**
Oltre 300 mq	sino a 150 **VLT**

3. Alla porzione della **rete telematica di collegamento del sistema di gioco** presente all'interno della **sala** si estendono le previsioni dettate per la sicurezza della rete stessa; gli eventuali collegamenti wireless devono prevedere appropriati protocolli che consentano di effettuare mutua autenticazione e crittografia tra l'unità wireless ed il server di autenticazione, garantendo l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi.

4. Le **sale** devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

5. Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle **sale** di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle **sale** stesse, della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S..

Articolo 10
Sperimentazione e collaudo

1. Al fine di consentire la sperimentazione dei **sistemi di gioco**, che potrà essere avviata tra il 1° ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009 e che avrà la durata di almeno due mesi per ciascun **concessionario**, **AAMS**, per il tramite del proprio partner tecnologico, renderà pubbliche:

    a. entro il 24 luglio 2009 le linee guida per la presentazione dei **sistemi di gioco**;

    b. entro il 30 luglio 2009 le specifiche di comunicazione per il colloquio tra il **sistema di gioco** ed il **sistema di controllo**.

2. Sono autorizzati a partecipare alla fase di sperimentazione i soggetti aggiudicatari della procedura di selezione aperta per individuare gli affidatari della **concessione**, indetta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, in data 14 aprile 2004, che, entro il 15 settembre 2009, abbiano presentato la documentazione redatta secondo le linee guida di cui al precedente comma, previa verifica da parte di **AAMS** della conformità di tale documentazione.

3. La sperimentazione ha la finalità di:

    a. verificare la compatibilità delle soluzioni tecnologiche adottate per ciascun **sistema di gioco** con le caratteristiche ed i requisiti di cui al presente decreto;

    b. verificare la corretta integrazione tra il **sistema di gioco** ed il **sistema di controllo**;

    c. rilevare la eventuale necessità di integrazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei **sistemi di gioco**.

4. Ciascun soggetto ammesso alla fase di sperimentazione dovrà rendere disponibile:

    a. un numero di **apparecchi videoterminali** non inferiore a 10 ubicati in almeno 3 differenti ambienti;

    b. tutte le diverse tipologie di modelli di **apparecchi videoterminali** previste per il **sistema di gioco** da sperimentare;

    c. almeno 5 differenti giochi.

5. Durante la fase di sperimentazione non è prevista l'offerta di gioco aperta al pubblico.

6. All'esito della fase di sperimentazione i **sistemi di gioco** di cui è richiesta l'introduzione in esercizio verranno sottoposti a collaudo da parte di **AAMS**, per il tramite del suo partner tecnologico, sulla base delle regole e modalità definite nel manuale di collaudo che sarà reso pubblico entro il 31 ottobre 2009; il collaudo dovrà completarsi entro 60 giorni dalla conclusione della sperimentazione, salvo

che il **concessionario** del **sistema di gioco** non richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni;

7. Gli **apparecchi videoterminali** potranno essere fisicamente installati per la raccolta del gioco al verificarsi delle seguenti condizioni:

   a. esito positivo del collaudo del **sistema di gioco** di cui costituiscono parte;

   b. esito positivo della verifica della idoneità della **sala** nella quale sono installati;

   c. individuazione univoca di ciascun **apparecchio videoterminale** mediante attribuzione di un apposito codice che lo identifichi da parte del **sistema di controllo** e sia visibile in sede di ispezione.

Articolo 11
Tutela del giocatore

1. Il **concessionario** promuove i comportamenti responsabili di gioco, anche attraverso l'utilizzo di messaggi visibili sull'**apparecchio videoterminale** ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto di gioco ai minori.

2. Il **concessionario** esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

3. **AAMS** rende disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei **concessionari** autorizzati e dei giochi leciti offerti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 gennaio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 109

10A01679

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Sanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Giorgia Sanna, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» – in termini di ore – (art. 22, comma 1, lett. *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Giorgia Sanna, cittadina italiana, nata a Iglesias (Cagliari) in data 21 luglio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	**DESCRIZIONE**
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	
	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	
	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) COLLOQUIO

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro

- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01647

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Sanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Silvia Sanna, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» – in termini di ore – (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Silvia Sanna, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 25 settembre 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	**DESCRIZIONE**
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE

Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO
Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro

- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01646

DECRETO 18 gennaio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo commemorativo di Giorgio Perlasca, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 dicembre 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 505 del 7 gennaio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo commemorativo di Giorgio Perlasca, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00»; bozzettista: Maria Carmela Perrini.

La vignetta riproduce, in primo piano a sinistra, un ritratto di Giorgio Perlasca e, alle sue spalle, l'immagine di un gruppo di persone, testimoni simbolici del suo eroismo; al centro è rappresentato un filo spinato stilizzato. Completano il francobollo la leggenda «GIORGIO PERLASCA», le date «1910 - 1992», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il Direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A01652

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

DECRETO 19 gennaio 2010.

Emissione di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati a: Giochi olimpici della gioventù «Singapore 2010» e XXI Giochi olimpici invernali «Vancouver 2010», nel valore di euro 0,85 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale uni-

versale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati a: Giochi Olimpici della Gioventù «Singapore 2010» e XXI Giochi Olimpici Invernali «Vancouver 2010»;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 dicembre 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 504 del 7 gennaio 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati a: Giochi Olimpici della Gioventù «Singapore 2010» e XXI Giochi Olimpici Invernali «Vancouver 2010», nel valore di € 0,85 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40x24; formato stampa: mm 36x20; formato tracciatura: mm 48x30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque per il francobollo dedicato a «Singapore 2010» e quadricromia per il francobollo dedicato «Vancouver 2010»; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; bozzettista: Angelo Merenda Foglio: formato cm 30x33 contenente ciascuno cinquanta esemplari fustellati, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore del foglio contenente i francobolli dedicati a «Singapore 2010» e sul lato sinistro del foglio contenente i francobolli dedicati a «Vancouver 2010» è riportata la scritta «Il Foglio di cinquanta esemplari vale € 42,50».

Vignette: -il francobollo dedicato ai Giochi Olimpici della Gioventù «Singapore 2010» raffigura giovani atleti con le braccia protese verso l'alto, in un'ideale azione di gioco finalizzata alla conquista di un pallone che rappresenta simbolicamente il globo terrestre; in alto al centro è riprodotto il logo della manifestazione con i cinque cerchi olimpici. –Il francobollo dedicato ai XXI Giochi Olimpici Invernali «Vancouver 2010» raffigura uno sciatore durante una esibizione sportiva; in alto a destra sono riprodotti i cinque cerchi olimpici.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «Giochi Olimpici della Gioventù "Singapore 2010"» e «XXI Giochi Olimpici Invernali "Vancouver 2010"», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A01650

DECRETO 19 gennaio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Arte romanica d'Abruzzo - Basilica Santa Maria di Collemaggio, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Arte Romanica d'Abruzzo - Basilica Santa Maria di Collemaggio (Aquila);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 dicembre 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1323 del 12 gennaio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Arte Romanica d'Abruzzo - Basilica Santa Maria di Collemaggio (Aquila), nel valore di € 0,60.

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 48x40; dentellatura: 13¼ x 13; formato del foglietto: cm 9,6x8; colori: cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari; bozzettista: Angelo Merenda.

La vignetta riproduce una prospettiva della facciata principale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Completano il francobollo la leggenda «L'Aquila-Basilica Santa Maria di Collemaggio», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche del foglietto: il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro s'intravede il portale della stessa basilica da cui si scorge parte della navata centrale; in alto campeggia la scritta «Arte Romanica d'Abruzzo» e, in basso a destra, è riprodotto il logo di Poste Italiane.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A01651

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) traforo autostradale del Frejus - galleria di sicurezza - approvazione progetto definitivo (CUP H31B01000250008). (Deliberazione n. 43/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 e s.m.i;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione;
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente la "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale all'articolo 18 – in considerazione della eccezionale crisi economica e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché di quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 – dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel "Sistema Valichi" la voce "Traforo di sicurezza del Frejus" con un costo di 167,848 milioni di euro";

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti

amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 conferma, alla voce "Sistema Valichi", il "Traforo di sicurezza del Frejus";

VISTA la propria delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, fra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al citato articolo 6 quinquies della legge n. 133/2008 per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota 17 giugno 2009, n. 25113, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'inserimento, all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, dell'intervento "Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza";

VISTA la nota 19 giugno 2009, n. 25464, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria e i relativi allegati concernente l'argomento all'esame, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo e l'erogazione di un contributo in conto capitale di importo complessivo pari a 30 milioni di euro;

VISTA la nota 24 giugno 2009, n. 26172, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso il parere formulato dall'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Piano economico finanziario dell'opera in questione;

VISTA la nota 23 giugno 2009, n. 61259, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato segnala che la copertura finanziaria dell'intervento sopra specificato dovrà essere comunque assicurata

attraverso l'utilizzo della leva tariffaria anche oltre il quinquennio considerato nel piano economico-finanziario;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

RILEVATO che l'opera in esame è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, e nell'Intesa generale quadro sottoscritta il 23 gennaio 2009;

VISTO l'Allegato opere infrastrutturali" al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 4 luglio 2008, n. 69, che include nella tabella 3.11, recante "l'aggiornamento" della richiamata delibera n.130/2006, il "Traforo di sicurezza del Frejus";

CONSIDERATO che il Quadro dettagliato degli interventi finanziati a valere su risorse del citato Fondo infrastrutture è oggetto di esame all'odierna seduta di questo Comitato, comprensivo del predetto finanziamento di 30 milioni di euro, e che il relativo schema di delibera di questo Comitato sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei prescritti pareri ai sensi del richiamato art. 6-quinquies, comma 2, della legge n. 133/2008;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che un primo progetto preliminare del Traforo di sicurezza del Frejus, redatto da SITAF S.p.A., doveva essere sottoposto alle procedure approvative previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
  - che in conseguenza dell'incendio del 4 giugno 2005, che evidenziò principalmente la necessità di garantire l'accesso ai mezzi dei Vigili del fuoco da una canna indipendente, i Ministri italiano e francese, con propria nota del 28 aprile 2006, hanno chiesto alla Commissione Intergovernativa per il tunnel transfrontaliero del Frejus (CIG) di individuare "un diametro adatto della galleria di sicurezza che dovrà permettere in ogni evenienza la circolazione dei veicoli di soccorso in tutta sicurezza e agio";
  - che con il decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 è stata recepita la normativa europea sulla sicurezza nei tunnel stradali CE/2004/54;

- che la società SITAF S.p.A., in base alle indicazioni della Commissione Intergovernativa per il tunnel transfrontaliero del Frejus e del Comitato di sicurezza italo – francese e alla citata sopravvenuta normativa, ha predisposto direttamente un nuovo progetto definitivo dell'opera, corredato dallo studio di impatto ambientale e dal programma di risoluzione delle interferenze, e lo ha trasmesso a tutte le amministrazioni ed enti interessati competenti a rilasciare i pareri, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163/2006;
- che il progetto definitivo redatto dalla SITAF S.p.A., è stato approvato dalla CIG – Frejus in data 11 dicembre 2006;
- che in data 28 marzo 2007 la società SITAF S.p.A ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Stampa";
- che successivamente, in data 12 luglio 2007, la SITAF S.p.A. ha pubblicato, sui medesimi quotidiani, l'avviso al pubblico relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale;
- che il Ministero istruttore ha indetto, il 14 giugno 2007, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 29 agosto 2007;
- che la Regione Piemonte, con nota 22 novembre 2007 n. 1725, ha trasmesso la delibera n. 2 – 7520 del 20 novembre 2007 con la quale esprime parere favorevole sul progetto in esame, con prescrizioni e raccomandazioni;
- che il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con nota 1 dicembre 2008 GAB-2008-0019805, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere favorevole della Commissione Speciale VIA, con prescrizioni, sul progetto definitivo dell'opera;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 11 giugno 2007, n. DG/BAP.S02/34.19.04/11228, si è pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto in argomento;
- che il Comando Logistico dell'Esercito, con nota 12 novembre 2007 n. MDE24363/151720, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'infrastruttura;
- che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota 31 gennaio 2008 n. 466, ha trasmesso il voto n. 287/2007 reso dalle Sezioni riunite nella seduta del 17 gennaio 2008;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in questione, ritenendo integralmente accoglibili quelle espresse nei pareri sopra citati;
- che il progetto definitivo in argomento è corredato dagli elaborati relativi agli espropri e dagli elaborati contenenti l'indicazione delle interferenze rilevate dal soggetto aggiudicatore;

sotto l'aspetto attuativo

- che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore è SITAF S.p.A.;

- che il progetto prevede la realizzazione di una galleria di sicurezza in affiancamento all'attuale galleria esistente: essa avrà una lunghezza di 12,87 chilometri, disterà circa 50 metri dall'esistente galleria ed avrà un diametro interno di 8,00 metri;
- che, secondo il cronoprogramma riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, sono previsti 65 mesi complessivi per la realizzazione dei lavori sino alla messa in esercizio;

- *sotto l'aspetto finanziario*
  - che il quadro economico dell'opera per la parte italiana, rimodulato e aggiornato tenendo conto dell'applicazione degli indici ISTAT all'elenco prezzi ANAS 2005, presenta un costo pari a 204.704.315,50 euro;
  - che, più specificatamente, detto costo è articolato in 158.448.421,91 euro quale importo delle lavorazioni a base d'asta, al netto di un'ipotesi si ribasso d'asta al 10 per cento, e in 46.255.893,59 euro per "somme a disposizione";
  - che, per la realizzazione dell'intervento, è prevista l'assegnazione di 30 milioni di euro a valere sui 7.356 milioni di euro destinati con delibera n. 112/2008 di questo Comitato a favore del Fondo infrastrutture di cui all' art. 6 quinquies della citata legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, per interventi di competenza del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - che l' Unità tecnica finanza di progetto ha rilevato che:
    - il Piano economico finanziario dell'intera opera risulta coerente sia con quanto stabilito dai due Governi italiano e francese in data 24 febbraio 2009, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Intergovernativa di controllo del Frejus, sia con le previsioni della delibera CIPE 11/2004;
    - il contributo assegnato da questo Comitato appare giustificato alla luce degli indicatori di redditività espressi dal progetto e dalla dichiarazione congiunta anzi detta;
    - lo stesso Piano si articola su 43 anni, di cui otto di costruzione e prevede, per cinque anni, un incremento tariffario del 3,5 per cento superiore al tasso di inflazione;

D E L I B E R A

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli artt. 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo "Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza". E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo

Stato e le Regioni interessate sulla localizzazione dell'opera. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 204.704.315,50 euro – pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente "presa d'atto"– costituisce il "limite di spesa" del progetto.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Per quanto concerne le raccomandazioni, qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito ad alcune di esse, fornirà al riguardo puntuali motivazioni in modo da consentire al Ministero istruttore di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 L'elenco degli elaborati progettuali relativi alle interferenze e agli espropri è riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. Copertura finanziaria

2.1 Per assicurare l'integrazione della copertura finanziaria è assegnato all'intervento di cui al punto 1.1 un contributo in conto capitale pari a 30 milioni di euro, a valere sui 7.356 milioni di euro destinati con delibera n. 112/2008 di questo Comitato a favore del Fondo infrastrutture di cui all' art. 6 quinquies della citata legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, per interventi di competenza del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale contributo sarà erogato dall'ANAS a stato di avanzamento dei lavori, con contributi annuali medi per 5 milioni di euro dal 2010 al 2015, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2.2 Qualora al termine del quinquennio di applicazione degli specifici incrementi tariffari considerato nel piano economico-finanziario permanga un fabbisogno residuo, il problema della relativa copertura finanziaria dovrà essere affrontato in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota del 23 giugno 2009, richiamata nelle premesse.

3. Altre clausole

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3 La Commissione VIA procederà – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 – a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle

prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

3.4 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

3.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.6 Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 41

ALLEGATO 1

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS- GALLERIA DI SICUREZZA DIAMETRO 8 metri

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO

PARTE I

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI DA RISOLVERE IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO, DI CANTIERE E DI ESERCIZIO.

1. Sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni, ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Inoltre deve destinare il 3,7% dell'importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale.
2. Inserire nei capitolati d'appalto le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.
3. Prevedere, per la fase di scavo della galleria, la verifica puntuale degli effetti provocati da eventuali depressioni e/o escursioni del livello delle falde in essa localizzata.
4. Specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, anche temporanee, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde.
5. Sviluppare un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico interferito e nelle stesse percezioni visive attraverso caratteri di qualità progettuale delle strutture esterne esistenti e di quella da realizzare, anche con l'uso di pietre di rivestimenti locali.
6. Individuare e riportare in cartografia i siti per lo smaltimento del materiale di smarino contaminato da inquinanti, e quindi classificato come rifiuto, per effetto delle lavorazioni.
7. Riaggiornare il programma-lavori alla luce della previsione effettiva sulla realizzazione del progetto esecutivo, sull'avvio dei lavori e sulla durata degli stessi, considerando eventuali nuove criticità che dovessero manifestarsi in relazione ad aspetti programmatici intervenuti nel frattempo e ad eventuali sovrapposizioni con gli interventi già progettati o in corso di realizzazione in Val di Susa e nelle altre aree interessate, in particolare per quel che riguarda la discarica e le vie di trasporto dello smarino;
8. Per lo smaltimento dello smarino, dettagliare il piano di deposito temporaneo in loco e di smaltimento definitivo, valutando anche l'incidenza sull'organizzazione dei piazzali all'imbocco della galleria e sul traffico locale.
9. Dettagliare il piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, affinché abbia valenza contrattuale per gli appaltatori, con i necessari accorgimenti quanto a tipo di mezzi, volume di traffico, velocità di percorrenza, giorni e orari di transito, percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati.
   Detto piano dovrà essere ottimizzato in maniera da minimizzare le interferenze con l'ordinario traffico, in particolare per quel che riguarda il trasporto dello smarino a discarica definitiva, agendo su orari, frequenze, etc, tenendo conto del volume di traffico e dei momenti di congestione nelle arterie interessate. Si prescrive infine di valutare con opportuno dettaglio l'alternativa di trasporto su ferro anche sulla base di dati definitivi completamente assestati.
10. Approfondire, attraverso prescrizioni sui componenti tecnologici, la verifica di rispetto dei limiti di emissione (fumi, sostanze tossiche, etc) in caso di incidente in galleria, correlando le specifiche tecniche dei componenti stessi alle simulazioni effettuate.
11. Integrare gli elaborati del progetto di Monitoraggio Ambientale relativi alla galleria e alla discarica prescelta, in un unico elaborato aggiornato, anche tenendo conto di tutte le rilevazioni ante operam effettuate prima del progetto esecutivo, secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.
12. Ottemperare alle prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale del Piemonte n.27520 del 20.11.2007; con particolare riferimento alla trasmissione della documentazione

aggiornata relativa a: studi, programmi e valutazioni relativi alla discarica dello smarino, alle sistemazioni finali, alle compensazioni, al traffico connesso ed alle cantierizzazioni. Tale documentazione dovrà tenere anche in conto quanto prescritto nel presente parere.

13. L'intero svolgimento dei lavori di scavo a cielo aperto (di qualsiasi entità essi siano, compresi gli scortichi iniziali dei cantieri, delle opere connesse e delle strade da aprirsi *ex novo* o modificarsi) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società SITAF S.p.A.) al fine di identificare e salvaguardare eventuali reperti di interesse archeologico che dovessero emergere, il cui ritrovamento potrebbe determinare l'avvio, a carico del proponente, di ulteriori indagini di scavo archeologico.
14. Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
15. Considerato che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale si prescrive che la Società SITAF S.p.A. predisponga in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente un cronoprogramma delle indagini archeologiche da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio dei corrispondenti lotti delle opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalla stessa Soprintendenza prima dell'inizio delle opere.
16. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il Proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti lavori alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
17. Se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi o manufatti, anche di apparente non interesse siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
18. Qualora per l'accesso al sito di "Cantalupo - Pian Barale" si dovesse prevedere l'apertura di nuova piste non indicate nel Progetto Definitivo consegnato, la realizzazione delle stesse dovrà essere oggetto di una specifica autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici competente e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte nonché della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
19. Le somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti saranno a carico della voce imprevisti.
20. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze messe a dimora entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successive obbligo di verifica triennale.
21. Per il CSVM dovrà essere presentato con il progetto esecutivo uno studio di

dettaglio con il quale saranno analizzate le coloriture da adottarsi per tutti gli elementi di finitura esterna, le quali dovranno essere scelte tra quelle di minor impatto paesaggistico al fine di contribuire alla riduzione della visibilità dei tre nuovi corpi di fabbrica. Lo studio sarà sottoposto, prima dell'inizio dei lavoro, all'approvazione della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

22. Per lo stesso CSVM dovrà essere studiata in fase di progettazione esecutiva, una nuova soluzione per la relativa copertura. La soluzione esecutiva dovrà essere studiata in modo da evitare la creazione di una unica piastra di copertura di notevoli dimensioni e risultante eccessivamente rigida in un ambito paesaggistico orograficamente articolato. L'eventuale necessità di creare coperture per i piazzali posti tra i tre corpi di fabbrica potrebbe trovare soluzione con lo studio di una che si collochi all'interno delle facciate prospicienti i tre fabbricati e non sopra gli stessi. Il relativo Progetto esecutivo sarà sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, all'approvazione della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.
23. Per la Centrale di ventilazione dovrà essere presentato con il progetto esecutivo uno studio di dettaglio con il quale saranno analizzate le coloriture da adottarsi per tutti gli elementi di finitura esterna, le quali dovranno essere scelte tra quelle di minor impatto paesaggistico al fine di contribuire alla riduzione della visibilità dello stesso corpo di fabbrica e del relative camino. Lo studio sarà sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, all'approvazione della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.
24. Al fine di preservare la libera visuale dell' "ex opera difensiva del tunnel ferroviario" con il Progetto Esecutivo si studierà per il nuovo portale dell'imbocco al tunnel autostradale una soluzione che ne riduca di una o due "costole" l'avanzamento verso il Piazzale Frejus. Il relativo Progetto esecutivo sarà sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, all'approvazione della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.
25. Per il nuovo ponte carrabile sul Torrente Rochemolles dovrà essere studiata una soluzione di maggior pregio architettonico sia per quanto riguarda l'impalcato che le relative pile, al fine di realizzare un'opera meglio inserita nel relativo ambito paesaggistico. Il relativo Progetto esecutivo sarà sottoposto, prima dell'inizio dei lavori all''approvazione della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.
26. In sede di progettazione esecutiva e di organizzazione dei lavori dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici per minimizzare l'impatto di tutte le opere di maggior evidenza ambientale.
27. Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
28. Ai fini dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 per gli Interventi sul T. Rochemolles si rilevano le seguenti carenze:

- per le verifiche idrauliche della portata tenere conto del contributo del trasporto solido, oltre che della parte liquida;
- verificare che in sponda orografica sinistra esiste una platea in massi cementati che in

sede di sopralluogo è parsa non essere presente ma è nella tavola rappresentante la planimetria di rilievo del corso d'acqua (Tav- 6145.2-P-4Q6A), - sulla tavola riportante il profilo longitudinale (Tav. 6145.2-P-409A) si dovrà chiarire cosa rappresenti l'indicazione grafica (campitura) posta sul fondo alveo lungo tutta la tratta di intervento; sulle sezioni trasversali di progetto (Tavv- 6145.2-P-410A, 6145.2-P-411A) si dovrà specificare cosa rappresenti la doppia linea orizzontale tratteggiata disegnata sul fondo alveo; nelle sezioni trasversali di rilievo (Tavv. 6145.2-P-407A, 6145.2-P-408A) si dovrà indicare la platea in massi di cava cementati di cui alla planimetria di rilievo; sulla sezione trasversale di rilievo n. 11 (Tav. 6145.2P-408A) deve essere rappresentata la scogliera esistente in sponda destra; sulla sezione trasversale n. 2 dovrà essere rappresentata in maniera congruente, rispetto al progetto del ponte, la spalla in sponda orografica sinistra del nuovo ponte da realizzare sul Torrente Rochemolles; sulle sezioni trasversali di rilievo e di progetto dovranno essere rappresentati i limiti catastali del corso d'acqua desunti dai fogli di mappa catastali ufficiali, erroneamente indicati come coincidenti con i cigli di sponda;

- le opere definite negli elaborati progettuali scogliere in massi vincolati poste a protezione delle difese esistenti sembrerebbero essere delle vere e proprie soglie di rivestimento del fondo alveo larghe nel caso di alcune sezioni anche 5-6 m e che per alcune sezioni trasversali (n 10 e n. 13) vanno a restringere la sezione idraulica; dovranno essere meglio rappresentate le modalità di vincolo dei suddetti massi ai manufatti esistenti, soprattutto per quelli previsti in sponda sinistra; inoltre il piano di posa di tali soglie dovrà essere posta ad una profondità maggiore di almeno 1 m rispetto alle quote più depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
- la rappresentazione grafica del particolare costruttivo degli step pool in progetto (Tav. 6145.2-P-414A) posti a protezione dei salti di fondo esistenti dovrà essere congruente con l'indicazione della medesime opere nella planimetria di progetto e nel profilo longitudinale, inoltre anche per detti manufatti il piano di posa dei massi dovrà essere posto ad una profondità maggiore di almeno 1 m rispetto alle quote più depresse di fondo alveo sistemato.

29. Dovrà essere specificato il numero dei manufatti di scarico nei corso d'acqua previsti nelle aree oggetto di intervento, in fase di cantiere e ai termine dei lavori; inoltre dovranno essere rappresentati i particolari costruttivi dei suddetti manufatti.
30. Dovrà essere specificato se il materiale demaniale in esubero (circa mc 6055) proveniente dagli scavi in alveo sarà oggetto di acquisizione da parte del proponente ovvero si intende stoccarlo in luogo prefissato.
31. Le aree attraversate dalla viabilità di servizio e da eventuali piste di cantiere di nuova realizzazione, dovranno essere ripristinate a conclusione dei lavori con recupero morfologico e vegetativo dei siti d'intervento; le aree destinate a cantiere dovranno essere sottoposte ad operazioni di ripristino morfologico e vegetativo a conclusione degli interventi, cosi come le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo.
32. Il progetto dove individuare ed illustrare le tecniche alternative che si intendono utilizzare nell'ambito degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Rochemolles.
33. Ai sensi dell'articolo 12, commi 6 e 7, della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006. "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", gli interventi relativi al rifacimento delle opere trasversali in alveo devono essere progettati in modo tale da eliminare gli elementi di discontinuità esistenti nel tratto del corso d'acqua oggetto di sistemazione che non permettono gli spostamenti della fauna ittica lungo il torrente Rochemolles.
34. La documentazione presentata non è corredata della progettazione definitiva degli

interventi di recupero ambientale relativi ai siti di cantiere e ai siti di deposito temporaneo posti in prossimità dell'imbocco della galleria di sicurezza, indicati in maniera sommaria al punto 10.23 "Recupero ambientale"- dello Studio di Impatto Ambientale Parte III A.

35. Nel caso in cui il proponente individui ulteriori siti da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dello smarino di galleria, dovrà essere fornita una progettazione a carattere definitivo trattante non solo le problematiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, ma anche quelle inerenti il reinserimento naturalistico e paesaggistico dei siti prescelti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla cantieristica e al cronoprogramma dei lavori di sistemazione, prediligendo un'attività di recupero ambientale organizzata per lotti e l'adozione delle tecniche di ingegneria Naturalistica per la soluzione delle problematiche di rivegetazione e consolidamento superficiale dei terreni, con l'impiego esclusivo di specie vegetali autoctone.
36. Si rileva una criticità nei confronti dell'avifauna, generata dalle ampie superfici vetrate degli edifici di nuova realizzazione previsti in siti in prossimità dell'imbocco della galleria. In aree ad elevata naturalità ed in assenza di idonee misure di mitigazione (es. sagome o bande colorate) da applicare sulle superfici vetrate risultano poco visibili all'avifauna e rappresentano una causa di mortalità degli uccelli a seguito degli impatti contro le stesse. Il progetto dovrà pertanto individuare le misure di mitigazione che si intendono mettere in atto per limitare tale criticità sia nel caso di superfici vetrate, sia nel caso di barriere antirumore realizzate con pannelli fonoassorbenti traspiranti. Le misure di mitigazione ed un eventuale piano di monitoraggio volto alla verifica della loro efficacia dovranno essere concordate con l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica (Direzione Territoriale RuraleCorso Stati Uniti 21-Torino).
37. Laddove, in fase di scavo, venissero intercettate venute d'acqua significative e persistenti (di portata paragonabile alle emergenze sorgentizie della zona), dovranno essere previsti controlli delle stesse per verificare la compatibilità qualitativa dell'acqua con gli usi idropotabili e, in caso di esito positivo di tali controlli, queste dovranno essere captate e convogliate, mediante apposita conduttura, all'esterno, per l'eventuale utilizzo a vantaggio delle comunità locali.
38. La galleria dovrà svolgere solo funzione di sicurezza e non di aumento della capacità del traforo, in quanto la geometria della galleria di sicurezza (diametro 8 m) è determinata da precise richieste pervenute dalle autorità pubbliche preposte alla sicurezza.
39. La Galleria di Sicurezza non potrà costituire la "via" di accesso ordinaria al Laboratorio sotterraneo in via di espansione.
40. Tenuto conto che nella galleria transiteranno mezzi di soccorso a velocità non del tutto trascurabile si sottolinea la necessità di precisare la composizione della sezione della strada dimensionando i diversi elementi in funzione delle ipotesi progettuali assunte e definendo anche il tracciamento della segnaletica orizzontale: eventuale necessità di allargamenti della carreggiata nei tratti a maggiore curvatura,.verifiche tecniche relative alla visibilità nei tratti in curva, approfondimento dell'aspetto dell'inversione di marcia dei veicoli (possibile solo in corrispondenza degli allargamenti di sezione dei by-pass) in relazione alle previsioni dei piani di intervento.
41. Si dovrà incrementare la pendenza costante del 2% nei tratti in curva. e rappresentare la composizione della sovrastruttura pavimentata, con indicazione degli spessori e delle caratteristiche degli strati.

    Diversamente a quanto previsto in progetto, la pavimentazione non dovrà prevedere il tappeto drenante. Si prescrive la modifica del materiale adottato per il manto e di valutare il ricorso a soluzioni tecniche più specifiche quali ad esempio pavimentazioni realizzate in calcestruzzo (a lastre o ad armatura continua).
42. Dovranno essere introdotti elementi di raccordo delle curve a raggio variabile, ad

esempio di tipo clotoidico. Prevedere in corrispondenza degli accessi alla galleria, nonché dei collegamenti al laboratorio, opportuni raccordi marginali, quali curve di ciglio (tricentriche).

43. Dovrà essere approfondita, per l'imbocco e per il primo tratto di circa 140 m, l'analisi di fenomeni di dissesto e deformazione del versante, anche realizzando indagini locali mirate.
44. La piena di progetto assunta per il torrente Rochemolles deve essere conforme a quanto previsto dall'Autorità di Bacino del Po.
    Il progetto deve considerare la componente di trasporto solido del torrente e la sua evoluzione ad alveo sistemato (tendenza alla sedimentazione per il calcolo dei profili idrici che condizionano le quote arginali e di sottotrave del nuovo ponte).
    Il franco arginale di 1 m dovrà essere verificato, per la piena due centennale, tenuto anche conto dei sovralzi in curva e per singolarità.
    Le opere di difesa verranno fondate almeno 1,5 m sotto le quote di talweg dopo sistemazione.
45. Rivedere la soluzione adottata per il nuovo portale, getto in opera di cls di classe C60/75, o passando alla prefabbricazione o riducendo la resistenza del cls.
46. I riferimenti normativi relativi agli aspetti impiantistici, oltre a quelli riportati in progetto, dovrebbero comprendere anche il DM 14/09/2005 (Norme illuminazione) e il DLgs n.264/2006 (Attuazione Direttiva 2004/54/CE).
    Ai sensi del DLgs 163/2006 è necessario fare riferimento in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atta a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione e all'esercizio dell'opera.
    Si suggerisce di adottare ogni misura volta a contenere i consumi energetici degli impianti.
47. Predisporre il Piano di Manutenzione per:
    a) Impianto di Ventilazione
    b) Impianto Elettrico
    c) Impianti di Sicurezza
    d) Impianti Opere Esterne lato Italia (dove manca anche l'elenco prezzi unitari)
    e) Segnaletica
48. Predisporre specifico manuale operativo per l'Impianto Antincendio dove vengano riportate le modalità e le procedure da eseguire per gli aspetti operativi e che consenta l'individuazione delle figure responsabili ai vari livelli funzionali.
49. Per gli ulteriori impianti generali redigere gli elaborati grafici e il Piano di Manutenzione.
50. Individuare indicatori di qualità dell'aria indiscutibili e misurabili attraverso strumentazione comunemente utilizzata dalle agenzie di protezione ambientale al fine di garantire non solo il rispetto degli obblighi di legge, ma standard di qualità al di sotto dei quali autorità competenti, precedentemente individuate, possano Intervenire sui flussi di traffico.

PARTE II

RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda altresì di:

A) qualora non previsto inserire nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.

B) Avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni.

C) Per la protezione dell'area archeologica La Maddalena e dell'annesso Museo dalla ricaduta di polveri al suolo si dovrà concordare con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici un cronoprogramma esteso all'intero periodo dei lavori con il quale siano stabilite le verifiche periodiche da effettuarsi per il controllo delle quantità di polveri ricadute nel sito. In base ai risultati delle verifiche la Soprintendenza per i Beni Archeologici qualora dovesse riscontrare dei depositi significativi potrà ordinare l'effettuazione di una pulizia straordinaria secondo modalità. specifiche da indicarsi sul momento o anche la realizzazione di particolari strutture o impianti di protezione.

D) Verificare che le opere di mitigazione vegetale possano essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

E) Qualora il sito di stoccaggio "La Maddalena" venisse utilizzato, contrariamente alle previsioni progettuali, dovrà essere redatto un progetto di rimodellamento delle superfici e di ripristino del verde tali che alla fine del conferimento dello smarino possa essere recuperata una immagine paesaggistica la più vicina a quella originaria e adeguatamente inserita nel contesto. Il progetto esecutivo sarà sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, all'approvazione della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e delle due Soprintendenze di settore competenti.

F) Si richiede inoltre, in considerazione dell'entità dell'intervento in progetto ed in ottemperanza alla normativa di tutela paesaggistica, l'individuazione di adeguate opere di compensazione da attuare nelle stesse aree di intervento o comunque nei territori interessati dai lavori in progetto, da individuare con le stesse amministrazioni comunali interessate.

G) Verificare la compatibilità economica che consenta che per le murature a vista sia previsto un rivestimento, per quanto possibile, con pietra a spacco di origine locale, di adeguato spessore e pezzatura, da posare con giunti aperti, con malta solo nella parte retrostante; qualora si dovesse far ricorso a rivestimenti prefabbricati, siano privilegiate soluzioni che prevedano spessori adeguati per le pietre, da posare comunque in analogia con le tecniche costruttive locali, a corsi regolari e non ad opus incertum; l'eventuale utilizzo di manufatti in c.a. dovrà comunque prevedere un trattamento irruvidimento delle superfici del getto. Per gli interventi lungo l'asta del torrente e di consolidamento e sostegno dei versanti si ritiene che per un più adeguato inserimento paesaggistico debba essere privilegiato il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

H) Dato che l'area in località Tignai del comune di Bussoleno, indicata come seconda eventuale cava per l'approvvigionamento è un sito già individuato nel progetto "Cantierizzazione - Piano linea Bussoleno e cintura merci verificare la possibilità di sostituirla con altra alternativa.

I) Verificare la possibilità di adottare e posizionare idonei accorgimenti e/o sistemi/apparecchiature utili per controllare e ridurre la dispersione delle emissioni inquinanti che fuoriescono dai "camini` di areazione della galleria del Frejus, dalle gallerie autostradali della A32 e dai relativi imbocchi.
J) Di prevedere !o smaltimento dello smarino, in caso di realizzazione dell'opera, con le stesse modalità a suo tempo previste ed adottate per i lavori della galleria ferroviaria del Frejus, e più precisamente sigillatura in container dai cantiere fino al luogo di smaltimento senza manipolazioni intermedie.
K) Valutare, l'opportunità di anticipare l'ingresso del traforo allo scopo di consentire la marginalizzazione delle emissioni inquinanti dalle immediate vicinanze dell'abitato dl Bardonecchia con la possibilità di riqualificare sinergicamente quella parte di territorio.

ALLEGATO 2

PARTE I – INTERFERENZE

Gli elaborati che si riferiscono alle interferenze sono i seguenti:

Dossier Integrazioni: 6145.2-P-402°

PARTE II – ESPROPRI

Gli elaborati che si riferiscono agli espropri sono i seguenti:

Dossier 4: 6145.2-P-375

6145.2-P-376

Dossier Integrazioni: 6145.2-P-403°

ALLEGATO n. 3

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, ANAS S.p.A. e concessionario

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, di ANAS, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e ANAS – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

10A01678

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2010. (Deliberazione n. 722/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 dicembre 2009;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Considerato che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell'Autorità;

Vista la delibera n. 638/09/CONS del 12 novembre 2009 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2010» con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,45 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto che tale disposizione riduce notevolmente le risorse proprie dell'Autorità determinando un rilevante problema di copertura finanziaria del bilancio 2010;

Tenuto conto del parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di Garanzia in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

Ritenuto di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in «stato di crisi» avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

Ritenuto che la contribuzione statale annuale, prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2010 nella tabella C in euro 651 mila (A.C. n. 2936) reca una diminuzione pari a 2 milioni euro e comporta uscite straordinarie per trasferimenti ad altre Autorità indipendenti per 6,3 milioni di euro;

Ritenuto che al fine di adeguare le entrate da iscrivere nel bilancio di previsione per il 2010, occorre incrementare la misura del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, dall'1,45 per mille all'1,50 per mille dei ricavi dagli stessi conseguiti;

Udita la relazione illustrativa del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nell'art. 1, lettere da *a)* a *g)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2002, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2.

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2009.

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo, da eseguire entro il 30 aprile 2010 sarà effettuato secondo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito web dell'Autorità a partire dal 1° gennaio 2010.

Art. 4.

Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2010, i dati anagrafici ed economici richiesti.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzato l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

3. In fase di prima attuazione è consentito, in alternativa, produrre copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 2 e 3, nonché l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera sostituisce integralmente la delibera n. 638/09/CONS ed ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 dicembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

ALLEGATO

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, della delibera 722/09/CONS

1. DATI ANAGRAFICI

Il Sottoscritto | In qualità di

dell'Impresa

Codice Fiscale | Partita IVA | N. Iscrizione ROC

Sede Legale | Indirizzo | Prov. | CAP

RecapitoTelefonico | FAX | E-Mail

Conto di addebito (ABI - CAB - n. conto) | Riferimenti Bonifico | C.R.O. | Data

Dichiara

2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO (indicare valori in euro senza decimali)

N.	(A) Attività	(B) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(C) Ricavi non conseguiti nel settore delle comunicazioni	(D)=(B)-(C) Ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni	(E) Ricavi esclusi perchè riversati ad operatori terzi	(F)=(D)-(E) Totale Imponibile
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0
	Totali	0	**0**	0	0	**0**

Contributo dovuto

3. Dettaglio dei ricavi non conseguiti nel mercato delle comunicazioni

Tipologia di ricavo non assoggettato a contributo	Valore in euro
Totale	

4. Dettaglio dei ricavi riversati ad operatori terzi

Tipologia di ricavo riversato	Valore in euro
Totale	

Data Modello [ ] Firma [ ]

Invio tramite Email

10A01632

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, dell'area denominata «Area Verde Marola», in La Spezia.

Con decreto interdirettoriale n. 1381 datato 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'area denominata «Area Verde Marola» ubicata nella frazione di Marola nel territorio del comune di La Spezia distinta nel catasto terreni al foglio n. 98 – particella n. 3 della superficie complessiva di mq 9935, ed intestata al demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Marina.

10A01638

Passaggio del demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile

Con decreto interdirettoriale n. 1392 del 30 ottobre 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili facenti part dell'ex sbarramento difensivo ricadenti nel comune censuario di Preone (Udine), al foglio 7 mappali 265, 266, 267, 268, e al foglio 8 mappali 180, 181, 182, 183, 184, per una superficie complessiva di mq 23110, intestati al demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

10A01639

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 18 gennaio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Shigemi Jomori, Console generale del Giappone in Milano.

10A01643

Rilascio di *exequatur*

In data 7 gennaio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vito La Spina, Console onorario di Spagna ad Alghero.

10A01644

Soppressione del Consolato onorario di Vaduz (Liechtenstein), dell'Agenzia Consolare onoraria di Frauenfeld e dell'Agenzia Consolare in Rapperswil (Svizzera).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*)*.

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Vaduz (Liechtenstein) è soppresso.

Art. 2.

L'Agenzia Consolare onoraria in Frauenfeld (Svizzera) è soppressa.

Art. 3.

L'Agenzia Consolare onoraria in Rapperswil (Svizzera) è soppressa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A01653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DONOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Collio intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;

Visto il parere favorevole formulato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 25 e 26 novembre 2009 parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio"

Art. 1.
Denominazione vini

1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Collio Goriziano" o "Collio" Bianco;
"Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay;
"Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia (da Malvasia istriana b.);
"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau;
"Collio Goriziano" o "Collio" Picolit;
"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco;
"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio;
"Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla;
"Collio Goriziano" o "Collio" Riesling (da Riesling renano);
"Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico;
"Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon;
"Collio Goriziano" o "Collio" Friulano (da Tocai friulano);
"Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico;
"Collio Goriziano" o "Collio" Rosso;
"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet;
"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc;
"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon;
"Collio Goriziano" o "Collio" Merlot;
"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero.
2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione "riserva", se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 7.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana b.);
Muller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Friulano (da Tocai friulano);
Traminer aromatico;
Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, almeno l'85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, anche altre uve provenienti dai vitigni con bacca di colore analogo, di cui al comma 1 del presente articolo.
2. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.
3. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione bianco o rosso, e' riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da una o piu' varieta' del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico, i quali non possono superare il 15% del totale.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:
Prima zona:
tale zona e' delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormons, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimita' del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.
Seconda zona:
tale zona e' delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso Sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimita' di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1a zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' minima di 4000 ceppi ad ettaro.
4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit" ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' in alcun caso essere superiore al 60% per il "Picolit" ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del 75% per gli altri vini, avra' diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovra' essere classificato come "vino da tavola". Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.
7. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, fino all'invaiatura.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
3. E' inoltre facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonche' in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale, a condizione che le ditte medesime:
dimostrino di avere terreni vitati in conduzione iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione;
presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale

possibilita' delle aziende di vinificare le uve ottenute da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio".
4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per tutti i vini, eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene fissato al 13%.
5. E' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", in tutte le sue tipologie, purche' i quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni di cui al precedente art. 2, comma 1, non superino il 15%.
6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
4)"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
acidità volatile massima: 30meq/l
6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
11) "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
12) "Collio Goriziano" o "Collio" Friulano:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:

11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
14) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia rosso:
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva "riserva" di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalita' di invecchiamento.
I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto secco.

Art. 7.
Invecchiamento

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il "Picolit", ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la specificazione aggiuntiva "riserva", purche':
1) i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;
2) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
3) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.
Designazione e presentazione

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:
1. e' vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;
2. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Lo stesso criterio e' adottato per l'indicazione delle tipologie. L'indicazione di tipologia "Rosso" e' obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" e' facoltativa;
3. i vini con denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
4. i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.

10A01645

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Xalacom».

Estratto provvedimento UPC/II/ 39 del 20 gennaio 2010

Specialità medicinale: XALACOM.

Confezioni:

A.I.C n. 035402015/M - «2.5 ml collirio soluzione» 1 flacone LPDL

A.I.C n. 035402027/M - «2,5 ml collirio soluzione» 3 flaconi LDPL

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0249/001/II/032.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette in seguito a «user-test».

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo e alle etichette.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actifed Composto»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 197 del 21 gennaio 2010

Medicinale: ACTIFED COMPOSTO.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale n. 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00040 - Santa Palomba - Pomezia - Roma Italia.

Variazione A.I.C.: Richiesta prolungamanto smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per ulteriori 60 giorni a partire dal 17 dicembre 2009, data di scadenza del termine di 180 giorni concesso precedentemente con la determinazione n. 1196 del 4 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2009,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021102037 - «sciroppo» flacone 100 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Tetano»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 196 del 21 gennaio 2010

Medicinale: IMOVAX TETANO.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.N.C. con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 69367 - Lion Cedex 07 (Francia).

Variazione A.I.C.: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza un periodo di ulteriori 60 giorni del termine già concesso per lo smaltimento scorte con determinazione A.I.C./N/V n. 1957 del 3 settembre 2009,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026171013 - «sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml.

10A01629

Avviso relativo al provvedimento UPC/II/821 del 10 novembre 2009 relativo al medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Mylan Generics».

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/821 del 10 novembre 2009 relativo al medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO MYLAN GENERICS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 282 S.O. n. 226 del 3 dicdmbre 2009:

ove è scritto: n. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0137/001/11/012, leggasi: n. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0137/001/11/012 - FI/H/0137/001/R/001.

10A01631

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei merchi di identificazione ai fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Bari ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno presentato denuncia di smarrimento presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
132-BA	ZAPPULLA GILDA CONCETTA	CONVERSANO (BA) Via A. GIL, 18A	1	0
184-BA	A.R. CREAZIONI di ANTONIO ROSSIELLO	BITONTO (BA) Via MANZONI, 4	1	0
151-BA	COLONNA MICHELE	ALTAMURA (BA) Via CASANOVA, 52	1	0
91-BA	DEL RE ANGELO	MOLA DI BARI(BA) Via GRAMSCI, 67	1	0
146-BA	ARGENTI GIORDANO di GIORDANO VINCENZO	ALTAMURA (BA) Via BUSANO, 4	1	0
46-BA	DITURRO TOMMASO	BARI Z.I. (BA) C.DA Macchia Lampone	1	1
79-BA	NATALICCHIO PIER PAOLO	MOLFETTA(BA) Via M. PAGANO	2	0
45-BA	TEMPIORO di Massimo OLIVIERI	CORATO (BA) C.so GARIBALDI, 131	2	0
96-BA	GIULIANI GIOVANNI	BARI (BA) Via PUTIGNANI, 161	2	0
155-BA	LOPS Vincenzo	BARI (BA) ViA Brigata Bari, 140	1	0
179-BA	SUD ARGENTI S.R.L.	BARI (BA) Via Accolti Gil, 22	2	0
142-BA	EFFEBI ITALIA S.A.S.	MODUGNO (BA) S.S.96 km 119 Z. I.	2	0
156-BA	VERSATILITARTE di MARTIMUCCI GIUSEPPE	ALTAMURA (BA) Via O. PRIORE, 4	2	0
182-BA	IL CROGIUOLO di TRAPASSO FRANCESCA	NOCI (BA) Via C. BATTISTI, 13	2	0
144-BA	LELLOCUOMO GIOIELLI di RAFFAELE CUOMO	ANDRIA (BA) Via E. DANDOLO	3	0
82-BA	COMPASS CARD	CANOSA DI PUGLIA- Via Imbriani,177	6	0

10A01649

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-032) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00